

**AS2089 – COMUNE DI CECINA (LI) - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA DEL COMMiato**

Roma, 17 giugno 2025

Comune di Cecina

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “Autorità”), nella sua adunanza del 10 giugno 2025, ha espresso le seguenti considerazioni con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990, da codesto Comune in merito all’Avviso pubblico per l’individuazione, tramite procedura a evidenza pubblica, del soggetto al quale affidare la locazione di valorizzazione (ex articolo 3-bis del decreto legge n. 351/2001) di alcuni fondi commerciali, con destinazione d’uso vincolata a “Sala del Commiato”.

Al riguardo, con riferimento alla questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità, ossia il fatto che la partecipazione alla procedura a evidenza pubblica sia rivolta “a operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di pompe funebri che possono richiedere l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di sale di commiato private, in conformità al regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990)”, l’Avviso pubblico in argomento non appare presentare problematiche di natura concorrenziale.

Infatti, sulla base delle informazioni trasmesse, l’attività interessata dall’Avviso, ossia la gestione di una sala di commiato, non riguarda interessi pubblici a carattere prevalente né presenta connotati tipicamente igienico-sanitari ovvero è in qualche modo riferibile all’esercizio di servizi pubblici necessari, non essendo tra l’altro un passaggio obbligato per i dolenti, al contrario di quanto avviene invece per camere mortuarie/obitori.

Si tratta, quindi, di attività che, così come i servizi di onoranze funebri, può essere svolta in regime di libero mercato e con finalità prettamente commerciali e che non deve, dunque, essere soggetta a ingiustificata compressione o a particolari regimi di incompatibilità, anche in ossequio al principio, di rango costituzionale, della libertà di iniziativa economica privata<sup>1</sup>.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>1</sup> [L’Autorità ha recentemente ribadito il principio dell’incompatibilità tra l’offerta di servizi funebri (attività svolta in regime di libero mercato) e le sole attività aventi natura di servizio pubblico, ossia relative a interessi pubblici a carattere prevalente (cfr. AS2026 - LEGGI REGIONALI SU DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA E POLIZIA MORTUARIA, in Bollettino AGCM n. 31/2024).]